

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FUMAGALLI**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	411
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124)	411
PRESIDENTE 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418	
AMATUCCI	412, 413, 415, 417
ROCCHETTI	412
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.</i> 412, 413, 414, 415, 416, 418	
CAPALOZZA	413, 416, 417, 418
FODERARO, <i>Relatore.</i> 413, 414, 415, 416, 417	
CASERTA	413, 417
GUERRIERI EMANUELE	413
FIETTA	415, 416
CACCURI	416
AMADEI	416
LECCISO	417, 418
MURDACA	418

La seduta comincia alle 9.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge
il processo verbale della precedente seduta.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Bettiol Giuseppe, Bucciarelli Ducci e Scalfaro sono temporaneamente sostituiti dagli onorevoli Bima, Ambrico e Bertola.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ». (1124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Siamo all'esame dell'articolo 20.

CAPO III.

CAUZIONE ED ASSUNZIONE
IN SERVIZIO.

ART. 20

« L'ufficiale giudiziario è tenuto a prestare, nell'interesse dei terzi, una cauzione di lire ventimila, mediante vincolo su iscrizione nominativa di rendita sul debito pubblico per un capitale nominale pari alla somma da versare.

Detta cauzione può essere prestata in rate uguali mensili consecutive pari ad un decimo della cauzione stessa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 21:

« L'ufficiale giudiziario, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve dimostrare al capo dell'ufficio al quale è addetto di avere versata l'intera cauzione o la decima parte di essa di cui al precedente articolo 20.

Il capo dell'ufficio giudiziario informa mensilmente il primo presidente della Corte di appello del regolare versamento della rata di cauzione.

In caso di mancato versamento di una rata, il primo presidente ne riferisce al Ministro il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'inadempiente ».

AMATUCCI. All'ultimo comma, invece di « provvede » propongo sia detto « può provvedere ».

Il mancato versamento di una rata di cauzione può dipendere da tante circostanze: è bene, perciò, affidarsi al potere discrezionale del ministro, il quale, dopo l'esame dei motivi, provvederà o meno alla dispensa dal servizio.

ROCCHETTI. La dizione « provvede » non esclude il concetto della discrezionalità, mi sembra più precisa dal punto di vista legislativo.

La discrezionalità non è una facoltà soggettiva dell'individuo che occupa un ufficio, è un potere che egli esercita in base a determinati presupposti obiettivi e a determinati concetti di equità. Tutto questo è espresso bene dalla parola « provvede ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'obbligo della cauzione è un obbligo fondamentale dell'ufficiale giudiziario; se modifichiamo l'ultimo comma nel senso di stabilire un potere discrezionale, personale, creiamo un obbligo senza nessuna sanzione.

Il dire « provvede », del resto, non significa che il ministro « debba provvedere » sempre e immediatamente alla dispensa dal servizio.

Trasformare una sanzione giuridica in una eventuale sanzione rimessa al potere discrezionale del ministro mi pare che sia in contrasto col principio dell'obbligo della cauzione stabilito dalla legge.

Pertanto, prego di non insistere nell'emendamento.

AMATUCCI. Con i chiarimenti dati dall'onorevole sottosegretario, che cioè il ministro, di fronte al caso di mancato versamento, non è obbligato a provvedere senza altro alla dispensa dal servizio di un ufficiale giudiziario, ma deve considerare caso per caso, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il testo dell'articolo 21, testé letto.

(È approvato).

Segue l'articolo 22:

« Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi contro la medesima, venga a mancare o a diminuire o comunque a perdere la sua effettiva efficienza, il primo presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di un mese. Trascorso inutilmente detto termine, l'ufficiale giudiziario è sospeso dalle funzioni con provvedimento dello stesso primo presidente.

Il provvedimento è immediatamente comunicato al Ministro per la grazia e giustizia il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'ufficiale giudiziario.

Per lo svincolo della cauzione restano in vigore le norme dell'articolo 81 del regolamento generale giudiziario ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 23:

« Gli ufficiali giudiziari debbono assumere l'esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del *Bollettino Ufficiale* che pubblica la registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina o di tramutamento anche per promozione.

Il Ministro per la grazia e giustizia può abbreviare per giuste cause il termine anzidetto, che per nessuna ragione può essere prorogato.

Il Ministro può anche ordinare, per gravi ragioni di servizio, che l'ufficiale giudiziario tramutato ad altro ufficio continui a prestare servizio in quello precedente per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessi tale servizio e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.

Nei casi di urgente necessità di servizio il Ministro può inoltre disporre che gli ufficiali giudiziari raggiungano la nuova destinazione anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti.

Se l'ufficiale giudiziario non assuma l'esercizio delle sue funzioni nei termini innanzi indicati, è dichiarato dimissionario con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Peraltro può essere riammesso in servizio con decreto dello stesso Ministro ».

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1950

L'onorevole Capalozza propone di aggiungere, all'ultimo comma, dopo le parole « delle sue funzioni » le parole « senza giustificato motivo ».

CAPALOZZA. Rinunzio a svolgere l'emendamento.

FODERARO, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo accetto anch'io.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 23 con l'emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Capalozza e accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Segue l'articolo 24:

« L'ufficiale giudiziario, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, presta giuramento davanti il capo dell'ufficio, al quale è addetto, con la formula prescritta per gli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Dopo che l'ufficiale giudiziario ha prestato giuramento, il capo dell'ufficio lo dichiara immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Il cancelliere redige processo verbale della prestazione del giuramento e della dichiarazione di immissione nell'esercizio delle funzioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 25:

CAPO IV.

ESENZIONI ED INCOMPATIBILITÀ.

ART. 25.

« Gli ufficiali giudiziari sono esenti da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle loro funzioni eccettuato il servizio militare. Non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, nè ricoprire altri pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di consigliere comunale, di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza o di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti.

Non possono nemmeno esercitare la mercatura od altra professione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 26:

« Con, la qualità di ufficiale giudiziario è incompatibile qualunque impiego privato, la carica di amministratore, di consigliere di amministrazione o altra carica anche non retribuita, in tutte le società che hanno fine di lucro.

È pure incompatibile ogni occupazione o attività che a giudizio del Ministero non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione o che il Ministero non creda di consentire per ragioni di opportunità. Gli ufficiali giudiziari possono essere prescelti come periti o arbitri, previa autorizzazione del capo dell'ufficio, da concedersi caso per caso ».

CASERTA. Mi pare che ci sia una contraddizione fra la prima e la seconda parte del secondo comma: mentre si stabilisce la incompatibilità della funzione di ufficiale giudiziario con quelle funzioni che attengono all'amministrazione della giustizia, tale incompatibilità è esclusa per le funzioni di perito e di arbitro. Ora il perito e l'arbitro possono anche essere ausiliari della giustizia. La posizione di incompatibilità mi pare che permanga anche nel caso che si eserciti questa funzione con l'autorizzazione del capo.

Pertanto, propongo la soppressione della seconda parte del secondo comma.

AMATUCCI. Dobbiamo tenere presente quello che può verificarsi nella vita pratica: l'ufficiale giudiziario potrebbe, in certe situazioni, arroventare l'ambiente, per poi mettere avanti la possibilità di un arbitrato.

E non dobbiamo dimenticare neppure che l'albo dei periti giudiziari è un albo chiuso; la estensione agli ufficiali giudiziari potrebbe essere causa di gravi inconvenienti.

Perciò aderisco alla proposta dell'onorevole Caserta.

GUERRIERI EMANUELE. Non condivido le ragioni addotte dai colleghi, anche perché vi è una sufficiente cautela nella dizione del comma: « previa autorizzazione del capo dell'ufficio, da concedersi caso per caso ».

Nei piccoli centri, a volte, non vi è possibilità di far capo ad altre persone, che offrano la medesima garanzia di indipendenza e di imparzialità. Perché eliminare la possibilità che in simili casi si ricorra all'ufficiale giudiziario come perito o arbitro, quando la valutazione dell'opportunità di concedere l'autorizzazione, caso per caso, è attribuita al capo dell'ufficio ?

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1950

FODERARO, *Relatore*. Non è stata mai contestata la possibilità che gli impiegati dello Stato e particolarmente i magistrati possano fare da arbitri, purché ci sia l'autorizzazione del superiore gerarchico. Se questa autorizzazione è ritenuta garanzia sufficiente per gli impiegati statali, *a fortiori* credo debba esserlo per gli ufficiali giudiziari, i quali ancora non sono statali.

Sono, pertanto, contrario alla proposta soppressiva fatta dall'onorevole Caserta.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me pare che la garanzia della autorizzazione, data caso per caso, non possa dar luogo ad inconvenienti e possa, d'altra parte, risolvere certe situazioni particolari, di carattere locale o sociale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 26.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, avvertendo che l'onorevole Caserta ne propone la soppressione.

(È approvato).

Segue l'articolo 27:

« L'ufficiale giudiziario non può essere addetto agli uffici presso i quali esercitano il patrocinio legale o la magistratura parenti sino al secondo grado od affini di primo grado, né può essere destinato in un ufficio del luogo ove avesse, sino a cinque anni prima, esercitato la mercatura o dove la esercitano genitori o la moglie.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ministero nei confronti di parenti od affini entro il quarto grado ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 28:

CAPO V.

ASSEGNAZIONI DI SEDI E TRAMUTAMENTI.

ART. 28.

« Alle assegnazioni di sedi agli ufficiali giudiziari provvede il Ministro per la grazia e giustizia, scegliendo fra gli aspiranti, a suo giudizio, ovvero provvede di ufficio per ragioni di servizio o di incompatibilità anche solamente morale.

Nelle assegnazioni ad uffici giudiziari che comprendono nella loro circoscrizione territoriale comuni dell'Alto Adige-Trentino, possono essere preferiti gli aspiranti che hanno adeguata conoscenza della lingua tedesca.

Nelle assegnazioni ai posti vacanti si deve tener conto della anzianità di servizio, della capacità, operosità e moralità dell'ufficiale giudiziario, nonché delle qualifiche annuali e dei particolari rapporti di tutta la carriera e delle informazioni dei capi degli uffici presso i quali l'ufficiale giudiziario abbia prestato in precedenza e presta attualmente servizio. Ai posti vacanti presso la Corte di cassazione possono essere assegnati gli ufficiali giudiziari di Corte di appello.

È vietato il tramutamento degli ufficiali giudiziari da uffici di grado superiore ad uffici di grado inferiore.

Le domande di tramutamento, anche ad uffici di grado superiore, debbono essere presentate nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione della vacanza della sede nel *Bollettino Ufficiale* ed essere trasmesse al Ministero per via gerarchica. Le domande presentate prima o dopo tali termini sono inefficaci.

I decreti di assegnazione di sedi sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In armonia con le disposizioni dello Statuto speciale per l'Alto Adige, propongo che al secondo comma, là dove si parla della conoscenza della lingua tedesca, sia detto: « comuni della provincia di Bolzano. sono preferiti (invece che « possono essere ») a parità di condizioni ».

FODERARO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo e il secondo comma dell'articolo, con l'emendamento proposto dal Governo al seconda comma.

(Sono approvati).

FODERARO, *Relatore*. Propongo di sostituire il terzo comma, che ha importanza estrema, col seguente:

« Nelle assegnazioni ai posti vacanti si deve tener conto dell'anzianità di grado e di servizio, nonché delle qualifiche di merito attinenti alla capacità ed alla moralità degli ufficiali giudiziari, risultanti dalle note annuali di qualifica, di cui all'articolo 46, e da particolari rapporti e da eventuali benemerienze »

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1950

Questo emendamento, da un lato esprime con maggiore chiarezza le qualità che influiscono sulla preferenza nei tramutamenti e, dall'altro, aggiunge un elemento nuovo, cioè il grado. È vero che la divisione degli ufficiali giudiziari in quattro capi non costituisce una graduazione gerarchica, però è certo che una differenza qualitativa esiste, tra gli ufficiali giudiziari, in ordine a questa graduatoria. Secondo me, si deve tener conto della posizione dell'ufficiale giudiziario in questa graduatoria. Questa è la parte sostanziale del mio emendamento, mentre il resto ha soltanto importanza formale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo i criteri informativi di questo disegno di legge, gli ufficiali giudiziari sono equiparati, per certi effetti, a determinati gradi; ma gli ufficiali giudiziari come tali sono ripartiti in gradi; la ripartizione in gradi è una divisione di carattere riflesso, a seconda dell'ufficio cui sono preposti.

Propongo per tanto di sospendere ogni decisione su questo comma, e di riprenderla in sede di discussione dell'articolo 42.

FODERARO, *Relatore*. Sono favorevole alla sospensiva, che vorrei fosse estesa anche al quarto comma, al quale intendo proporre un emendamento sostitutivo, che farebbe sorgere analoga questione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospendere l'esame del terzo e quarto comma dell'articolo 28.

(È approvata).

Pongo in votazione i rimanenti commi dell'articolo 28.

(Sono approvati).

Segue l'articolo 29:

« L'ufficiale giudiziario che sia destinato ad una sede da lui richiesta non può essere trasferito a sua domanda ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui abbia preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne che per ragioni di salute o per incompatibilità o per assegnazione ad ufficio di grado superiore ».

FIETTA. Domando se l'obbligo della permanenza minima in una sede di due anni sia sancito per tutti gli impiegati statali, in genere, o se non costituisca una eccezione per gli ufficiali giudiziari.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questa norma è contenuta nel precedente ordinamento degli ufficiali

giudiziari del 1924; è una norma che tende ad evitare troppo frequenti richieste di tramutamento da parte degli ufficiali giudiziari, il che provoca difficoltà nel funzionamento degli uffici giudiziari.

FIETTA. Sono soddisfatto del chiarimento; la norma è giustificata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29.

(È approvato).

Segue l'articolo 30:

« Agli ufficiali giudiziari trasferiti di ufficio in comune diverso da quello in cui prestano servizio competono — tranne che il trasferimento abbia luogo per motivi disciplinari o per incompatibilità morale — le indennità previste allo stesso titolo per gli impiegati civili dello Stato di grado XI ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 31.

CAPO VI.

APPLICAZIONI E SUPPLENZE.

ART. 31.

« Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un ufficiale giudiziario, può esservi applicato un ufficiale giudiziario di altro ufficio viciniore, e se ciò non sia possibile per le esigenze del servizio, può esservi applicato un aiutante ufficiale giudiziario, anche di ufficio viciniore, o un usciere di conciliazione del luogo.

Il provvedimento è emanato con decreto del primo presidente della Corte di appello e, per la Corte Suprema di cassazione, dal primo presidente della stessa.

Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato al Ministero ».

AMATUCCI. Dare la facoltà della notificazione di atti anche all'usciera di conciliazione mi pare che urti contro lo spirito del disegno di legge, il quale tende ad elevare la funzione dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante, richiedendo determinati titoli di studio per l'ammissione ai concorsi. Gli uscieri di conciliazione possono anche essere delle brave persone, ma alle volte sanno appena apporre la propria firma

Faccio notare poi che, quando si tratta di vacanza per qualsiasi motivo, l'ufficiale giudiziario può essere sostituito anche dall'uscie-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1950

re di conciliazione, mentre, quando si tratta di impedimento temporaneo — ipotesi prevista all'articolo 32, — questa possibilità non vi è.

Propongo che sia soppressa l'ultima parte del primo comma dell'articolo 31: « o un usciere di conciliazione del luogo ».

FIETTA. Sono d'accordo con l'onorevole Amatucci in linea di massima; ma bisogna riconoscere che ci sono situazioni, in cui, per le esigenze del servizio, bisogna per forza ricorrere all'uscieri di conciliazione. E l'articolo 31 indica questa possibilità come rimedio estremo.

CAPALOZZA. Vi sono uscieri di conciliazione e commessi che hanno preso parte a concorsi per ufficiali giudiziari, risultando idonei, senza, peraltro, essere compresi nella graduatoria dei posti disponibili, in quanto elementi con punteggio inferiore sono riusciti a farsi avanti, perché in possesso di titoli, che allora erano considerati preferenziali (iscrizione al partito fascista, sciarpa littorio, squadrista, ecc.).

Si fa notare che in seguito alla approvazione di questo disegno di legge, che fra l'altro richiede un titolo di studio superiore, non facilmente conseguibile da alcune categorie di lavoratori, questi abilitati ufficiali giudiziari, che non sono riusciti ad essere nominati, non avrebbero più la possibilità di partecipare a futuri concorsi, avendo superato i limiti di età.

Riprenderò queste considerazioni in sede di disposizioni transitorie; comunque ho voluto anticipare, perché mi sembra che questo motivo potrebbe essere un argomento in appoggio al testo governativo ed in contrasto con le osservazioni fatte a favore della soppressione, dall'onorevole Amatucci.

FODERARO, *Relatore*. Secondo la formulazione dell'articolo 31, si ricorre all'uscieri di conciliazione del luogo in casi estremi; è giusto lasciare questa possibilità al primo presidente della Corte di appello.

Poi l'articolo 31 non è in contrasto con l'articolo 33: mentre l'articolo 31 si riferisce all'applicazione temporanea, l'articolo 33 ha riguardo a singoli casi di delega a uscieri di conciliazione per determinate notificazioni.

Sono contrario pertanto alla conclusione cui è pervenuto il collega Amatucci.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Gli articoli 31, 32, e 33 prendono in considerazione tre ipotesi: la vacanza dell'ufficio, l'impedimento temporaneo, l'urgenza, sono tre ipotesi nettamente diverse, le quali devono avere una dicitura diversa.

Nel caso di vacanza, previsto dall'articolo 31, il primo presidente della corte di appello provvede all'applicazione di altro ufficiale giudiziario; ove ciò non sia possibile, per le esigenze del servizio, può applicarvi anche un aiutante ufficiale giudiziario; può ricorrere ad un usciere di conciliazione, come estrema *ratio*, quando siano esaurite le altre due possibilità.

Mi sembra opportuna questa graduazione, anche per il riflesso che la graduazione non deve assolutamente compromettere la destinazione di una persona piuttosto che un'altra in un determinato ufficio.

Distinguendosi nettamente queste tre ipotesi, mediante la garanzia di organi diversi, la legge evita prese di posizione, che potrebbero essere pregiudizievoli.

Per queste ragioni non posso accettare l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Amatucci.

CACCURI. Sono contrario alla soppressione pura e semplice. Per quanto sia intuitivo, io proporrei la seguente dizione: « o subordinatamente, un usciere di conciliazione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma fino alle parole: « ufficio vicinore ».

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta soppressiva della rimanente parte, avanzata dall'onorevole Amatucci.

(Non è approvata).

AMADEI. Propongo la seguente dizione: « o, qualora ciò non sia neanche possibile, un usciere di conciliazione del luogo ».

FIETTA. Queste aggiunte mi sembrano pleonastiche.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anch'io le ritengo superflue, ma non mi oppongo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la rimanente parte del primo comma, con lo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Amadei.

(È approvato).

Pongo in votazione i rimanenti due commi dell'articolo 31.

(Sono approvati).

Segue l'articolo 32:

« Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, il capo dell'ufficio può avvalersi dell'opera di un aiutante uffi-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1950

ziale giudiziario, addetto allo stesso ufficio, ovvero di un ufficiale giudiziario e, subordinatamente di un aiutante addetto ad altro ufficio della medesima sede, richiedendone la designazione al capo dell'ufficio presso il quale è addetta la persona della cui opera intende avvalersi.

Il sostituto percepisce i diritti e le indennità che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito e annota gli atti compiuti nei registri del proprio ufficio.

In materia penale l'autorità giudiziaria può avvalersi anche degli agenti di polizia giudiziaria ».

FODERARO, *Relatore*. Propongo di aggiungere alla fine dell'ultimo comma questo emendamento « ad eccezione della notifica del decreto di citazione dell'imputato ».

Non trovo nulla di strano che l'autorità giudiziaria si possa avvalere anche degli agenti di polizia giudiziaria per notifiche ai testimoni in materia penale, ma, data la delicatezza, non mi sembra opportuno estendere questa facoltà anche al decreto di citazione dell'imputato.

CAPALOZZA. Mi rendo conto delle considerazioni fatte dal relatore per quanto riguarda le notifiche civili, ma non vedo come il relatore non si accorga che v'è altrettanta e, forse, maggiore delicatezza per quanto riguarda le notifiche in materia penale.

I testimoni in una causa penale, nella quale possono essere testimoni di difesa, verrebbero citati per mezzo dell'organo della polizia giudiziaria, il quale, in molti casi, potrà essere testimone di accusa nello stesso processo. Questo si presta ad una intimidazione, che è in *re ipsa*. Non so quanto la giustizia abbia a guadagnare da questa disposizione.

Propongo, pertanto, la soppressione dell'ultimo comma.

LECCISO. Io sono favorevole al testo ministeriale, perché questa facoltà dell'autorità giudiziaria di avvalersi, in materia penale, degli agenti di polizia giudiziaria per le notifiche si esercita, innanzi tutto, nel caso di impedimento temporaneo dell'ufficiale giudiziario. E poi, questo non è una novità, perché l'articolo 92 della legge del 1924 dice testualmente:

« In materia penale l'autorità giudiziaria può nei casi sopraddetti valersi anche degli agenti di polizia giudiziaria ». Piuttosto, sarei favorevole al ripristino di questo testo.

AMATUCCI. Se questo disegno di legge deve segnare un progresso verso posizioni giu-

ridicamente meglio definite, mi sembra poco serio conservare questa disposizione, in virtù della quale si estende la possibilità della notificazione degli atti agli agenti della polizia giudiziaria, sia pure limitatamente al campo penale.

Sappiamo quante illegalità si sono verificate nel torbido periodo del dopoguerra, per avere affidato agli ufficiali della polizia giudiziaria la notificazione di atti.

Vi è una ragione, inoltre, di ordine pratico: gli agenti della polizia giudiziaria non possono conoscere, come gli aiutanti degli ufficiali giudiziari o gli stessi commessi giudiziari, certi casolari sperduti in zone deserte.

Si sono dovute rinviare cause per il fatto che le citazioni venivano restituite con la dizione « non conosciute ».

Per queste considerazioni di ordine morale e di ordine pratico sono favorevole alla soppressione dell'ultimo comma.

CASERTA. Osservo che le difficoltà segnalate dal collega Amatucci potrebbero sorgere anche per l'ufficiale giudiziario o per il commesso dell'ufficio viciniore. Inoltre, quando il capo dell'ufficio non ha a disposizione nessun ufficiale giudiziario né altri, non gli si può impedire di servirsi, come *extrema ratio*, dell'opera degli agenti di polizia giudiziaria.

In ogni caso, si tratta di sostituzione nell'ipotesi di impedimento temporaneo e di una facoltà.

Pertanto, io sono contrario alla proposta di soppressione.

FODERARO; *Relatore*. Sono contrario all'emendamento soppressivo dell'onorevole Capalozza. Innanzitutto, faccio presente all'onorevole Capalozza che la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 32, di fronte alla legislazione esistente, non allarga, ma restringe le possibilità di notifica a mezzo degli agenti di polizia giudiziaria. Il codice di procedura penale dà facoltà al giudice di servirsi per tutti gli atti degli agenti di polizia giudiziaria e praticamente è sempre avvenuto che i magistrati si sono serviti, nel periodo dell'istruzione, per le notifiche, degli agenti di polizia giudiziaria.

Questa disposizione restringe la portata della legislazione vigente in materia, perché nell'articolo 32 la facoltà è data solo nel caso di impedimento temporaneo dell'ufficiale giudiziario.

L'unico punto che ritengo sia opportuno che la Commissione esamini è se anche per la notifica del decreto di citazione all'imputato l'autorità giudiziaria debba fare uso degli agenti di polizia giudiziaria. Qui non

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1950

vi è nessuna urgenza, e quindi non riterrei che gli agenti di polizia giudiziaria debbano essere impiegati per la notifica del decreto di citazione.

Quindi, mentre sono contrario all'emendamento suppressivo dell'onorevole Capalozza, mantengo il mio emendamento aggiuntivo nel senso di escludere la notifica del decreto di citazione dell'imputato da parte degli agenti di polizia giudiziaria.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento Lecciso mi pare opportuno, in quanto data la collocazione di questa disposizione relativa all'autorità giudiziaria potrebbe dare luogo ad una possibilità di alternativa da parte della stessa autorità giudiziaria.

Non vi è bisogno di modificare l'articolo: basterebbe spostare il terzo comma al secondo comma.

Per quanto riguarda l'emendamento suppressivo Capalozza, sono contrario perchè la previsione della possibilità della autorità giudiziaria di avvalersi anche degli agenti di polizia giudiziaria è prevista in casi di estrema ratio. Ora, perchè escludere questa possibilità?

Inoltre, ho molti dubbi sull'emendamento proposto dal relatore: se teniamo presente la considerazione che l'autorità giudiziaria può avvalersi di questi agenti soltanto in casi di estrema ratio, a me pare che la cosa non presenti inconvenienti.

CAPOLOZZA. Insisto nel mio emendamento suppressivo, e, per aderire alla tesi del relatore, in via subordinata presento il seguente emendamento aggiuntivo: « salvo che per la notifica di atti all'imputato o ai testimoni ».

MURDACA. Voto a favore dell'emendamento suppressivo Capalozza. Comunque, sono dell'avviso che sia più opportuno discutere di questa materia in sede di riforma del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 32.

(Sono approvati).

Pongo in votazione la proposta del sottosegretario tendente a spostare il terzo comma a secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Capalozza, suppressivo del terzo comma, ora secondo comma, dell'articolo 32.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo Capalozza, che è così formulato: « salvo che per la notifica di atti all'imputato o ai testimoni ».

(Non è approvato).

LECCISO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma con l'emendamento aggiuntivo Foderaro, così formulato:

« ad eccezione della notifica del decreto di citazione all'imputato ».

(È approvato).

I primi due commi dell'articolo 32 risultano pertanto approvati nel testo seguente:

« Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, il capo dell'ufficio può avvalersi dell'opera di un aiutante ufficiale giudiziario, addetto allo stesso ufficio, ovvero di un ufficiale giudiziario e, subordinatamente, di un aiutante addetto ad altro ufficio della medesima sede, richiedendone la designazione al capo dell'ufficio presso il quale è addetta la persona della cui opera intende avvalersi.

In materia penale l'autorità giudiziaria può avvalersi anche degli agenti di polizia giudiziaria ad eccezione della notifica del decreto di citazione dell'imputato ».

Sospendo ogni decisione in merito al secondo comma, ora ultimo comma di questo articolo, e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.